



# USR E MINISTERO DANNO RAGIONE A USB SCUOLA!



## Domande e risposte

In questa sezione saranno disponibili le risposte alle vostre domande più frequenti.

Domande e risposte anno scolastico 2021/2022

13. Esistono situazioni in cui è possibile il ritorno alla Didattica Digitale Integrata?

Nell'anno scolastico 2021/2022, l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado si svolge in presenza su tutto il territorio nazionale.

Fino al 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, esclusivamente nelle zone rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità legittima insorgenza di focolai o a condizioni di rischio estremamente elevato di diffusione del contagio nella popolazione scolastica, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i Sindaci, possono disporre deroghe allo svolgimento delle attività in presenza esclusivamente per specifiche aree territoriali o per specifiche istituzioni scolastiche.

Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una continuità educativa che realizzi l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali.

Sono svolte prioritariamente in presenza, altresì, le attività formative e di tirocinio dei percorsi formativi degli istituti tecnici superiori.

**la DaD si applica solo in casi di emergenza COVID!**  
ISOLATO COMPRENSIVO STATALE  
COMO REBBIO  
02 NOV 2021  
Prot. 6945 Tit. II-60

**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**  
**Direzione Generale**  
Via Palermo, 15 - 20138 Milano - Contatto: [ur@istruzione.it](mailto:ur@istruzione.it)  
Il Dirigente Scolastico  
della Scuola Comprensiva Statale  
di Como Rebbio  
della Scuola Comprensiva Statale

**Oggetto:** Applicazione DAD nell'anno scolastico 2021-2022

Si ricorda che il testo del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, coordinato con la legge di conversione 24 settembre 2021, n. 133, dispone che l'attività didattica del presente anno scolastico, anche nel periodo sottoposto a protezione dello stato di emergenza, sia assicurata in via prioritaria nella scuola di presenza e nella didattica digitale integrata.

L'attuazione della legge 44 del 28 aprile 2009, art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 21, nonché di tutti gli articoli 10-16 del decreto-legge 23 aprile 2021, n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è prevista soltanto in base ai protocolli di sicurezza e di prevenzione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2 e di cui sono stati definiti i criteri.

La deroga al principio generale dello svolgimento dell'attività in presenza è invece ammessa solo nel caso particolare, definito dall'art. 4 del Testo del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, coordinato con la legge di conversione 24 settembre 2021, n. 133, che dispone quanto segue: "Fino al 31 dicembre 2021, in ipotesi di insorgenza dello stato di emergenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, in presenza di un rischio eccezionale e straordinario di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. Il provvedimento di cui al presente articolo deve essere motivato e autorizzato, in particolare con riferimento al suo ambito di applicazione. L'attività in presenza deve essere svolta in presenza di misure di sicurezza e di prevenzione del rischio di diffusione del virus SARS-CoV-2 e di sue varianti nella popolazione scolastica, in modo da garantire la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una continuità educativa che realizzi l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali".

Salvo altre istruzioni, il presente DAD in materia di DAD è applicabile ai protocolli di sicurezza da adottare in presenza.

IL DIRIGENTE GENERALE  
Angela CILIBIA

## USB Scuola: La DaD non può essere la finta soluzione dei problemi della scuola

Con la ripresa dell'anno scolastico in molte scuole della Lombardia abbiamo assistito ad un uso estremamente "creativo" della Didattica a Distanza. È stata utilizzata per problemi di salute degli alunni non connessi con il COVID, come interventi più o meno di routine o problematiche psicologiche, per evitare la chiusura delle scuole per manifestazioni sportive o lavori di manutenzione, abbiamo perfino visto medici "prescriverla", come se la scuola e i docenti fossero erogatori di un servizio su cui non hanno alcun controllo e possibilità di programmazione.

USB Scuola Lombardia ha denunciato queste pratiche con fermezza, lì dove ha avuto modo di constatarle: nei collegi, ai dirigenti e, infine, all'Ufficio Scolastico Regionale.

Finalmente sia l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia che lo stesso Ministero dell'Istruzione hanno preso una posizione chiara.

L'USR Lombardia, con una nota del 28 ottobre chiarisce che la deroga al principio generale dello svolgimento dell'attività in presenza è possibile solo nel caso nettamente delimitato dall'art. 4 del Testo del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 coordinato con la legge di conversione 24 settembre 2021, n. 133, che dispone che la Didattica Digitale Integrata sia attivabile solo fino alla cessazione dello stato di emergenza "esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica."

Il MI nella sezione delle FAQ sul COVID 19 alla domanda 13 ribadisce la stessa posizione (<https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html>).

USB Scuola aggiunge che il Comma 1 chiarisce definitivamente.

Non è possibile dunque attivare la DaD o la DDI in ogni caso di difficoltà dell'istituzione o dei singoli alunni. Tali attivazioni sono da considerarsi illegittime.

Riteniamo queste prese di posizione molto importanti, soprattutto perché, come questi due anni hanno dimostrato, DaD e DDI, lungi dall'essere una soluzione, sono un male per la scuola, per gli studenti, per i docenti. Dà l'illusione di gestire situazioni di difficoltà divenute enormi con la pandemia, ma in realtà non risolve alcunché.

Di ben altro ha bisogno la scuola: investimenti strutturali (non in digitalizzazione), risorse, supporto. Di ben altro anno bisogno studenti e studentesse, segnati da una società che gli ha scaricato addosso una pandemia gestita in funzione del profitto e ora non sa come aiutarli.

Ribadiamo il nostro no netto alla DDI e la richiesta di investimenti in strutture e stabilizzazione del personale uniti alla riduzione del numero di alunni per classe. Queste sono le vie per risollevare la scuola italiana impoverita e indebolita da decenni di finte riforme e tagli reali.

Le lotte di USB Scuola, condotte nelle piazze tanto quanto nelle relazioni complesse con le istituzioni, si rivelano giuste. Invitiamo le lavoratrici e i lavoratori della scuola ad unirsi ad USB Scuola per proseguire un percorso insieme: <https://pubblicoimpiego.usb.it/iscriviti-online.html>